

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Ordinanza di assegnazione emessa in udienza, terzo che non ha partecipato all'udienza, opposizione agli atti esecutivi, decorrenza del termine**

*Si intende dare continuità al principio secondo il quale in tema di espropriazione forzata presso terzi, nel regime dell'art. 543 c.p.c., come modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 11, ove si tratti di espropriazione di un credito per il quale non è prevista la citazione del terzo a comparire per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., bensì la comunicazione a mezzo raccomandata da parte del medesimo al creditore circa l'esistenza del credito, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., decorre, per il terzo, dal momento in cui questi ne abbia legale conoscenza tramite comunicazione da parte del creditore o con altro strumento idoneo, e non dalla data di emissione del provvedimento stesso, non potendo trovare applicazione la previsione dell'art. 176 c.p.c., comma 2.*

## **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.5.2015, n. 10123**

...omissis...

L'Azienda xxxxx, terzo pignorato, proponeva due opposizioni avverso le ordinanze di assegnazione emesse dal Tribunale di Chieti in favore di diversi gruppi di dipendenti della Casa xxxxx.r.l. e nei confronti della Casa di Cura, poi fallita.

Rappresentava che dopo aver reso una prima dichiarazione negativa, comunicata ai creditori procedenti con raccomandata ex art. 547 c.p.c., la ASL effettuava una nuova comunicazione, inviata in data 14.12.2009 e 16.12.2009 a tutti i creditori istanti, in cui comunicava che il credito complessivo vantato dalla società di gestione della casa di cura privata nei confronti dell'Ente ammontava a complessivi Euro 113.010,41. Allegava che il giudice dell'esecuzione emetteva le ordinanze di assegnazione senza considerare l'esistenza dei diversi gruppi di creditori procedenti, assegnando in tal modo complessivamente Euro 603.631,54, ovvero somme in eccesso rispetto ai crediti effettivamente vantati dalla clinica verso la xxxe da questa dichiarati nel loro valore complessivo.

La ASL nella opposizione deduceva inoltre che, da riscontri successivamente effettuati, era risultata l'insussistenza di alcuna posizione creditoria della Casa di Cura.

Il Tribunale di Chieti, qualificate le opposizioni proposte come opposizioni agli atti esecutivi, le riteneva inammissibili in quanto tardive, essendo state proposte oltre il termine di venti giorni dalla emissione in udienza delle ordinanze di assegnazione, accogliendo l'eccezione di tardività proposta dai creditori.

L'Azienda Sanitaria Locale xxxxxxxx di xxxx propone un motivo di ricorso illustrato da memoria per la cassazione della sentenza n. 871 del 2012, notificata il 15.1.2013, regolarmente depositata, nei confronti del Fallimento Casa di Cura Privata V. s.r.l.

Resiste il Fallimento con controricorso.

La ASL propone un unico motivo di ricorso in cui deduce la violazione degli artt. 176, 524, 543, 546, 547, 550 e 617 c.p.c., per non aver il Tribunale di Chieti considerato che essa, come terzo pignorato, avendo reso la dichiarazione - come era sua facoltà - a mezzo di lettera raccomandata inviata ai creditori procedenti, non aveva alcun obbligo di partecipare all'udienza ove era avvenuta l'emissione delle ordinanze di assegnazione, nè vi aveva partecipato, e che pertanto ad essa, non essendo parte del processo esecutivo, non potesse applicarsi l'art. 176 c.p.c., secondo il quale le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi. Evidenzia che il termine per proporre opposizione si deve far decorrere, conformemente ad un consolidato orientamento di legittimità, dal momento in cui l'esistenza del provvedimento si è resa palese e quindi dal momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto, e non dal

momento del suo compimento e quindi, in particolare, dal momento in cui il terzo pignorato ebbe a ricevere la notifica dell'ordinanza di assegnazione.

Il motivo è fondato e va accolto.

La questione sottoposta all'attenzione della Corte è quella decorrenza del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione emessa in udienza per il terzo che non abbia partecipato all'udienza avendo legittimamente inviato la sua dichiarazione a mezzo della raccomandata prevista dall'art. 543 c.p.c..

Essa è stata recentemente esaminata dalla Corte con la sentenza n. 11642 del 2014, anch'essa avente ad oggetto esclusivamente l'esame della questione sopra enunciata, ed è stata risolta con l'enunciazione del principio di diritto - dal quale il contro ricorrente non ha indicato valide ragioni per discostarsi, ed al quale in questa sede si intende dare continuità - secondo il quale in tema di espropriazione forzata presso terzi, nel regime dell'art. 543 c.p.c., come modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 11, ove si tratti di espropriazione di un credito per il quale non è prevista la citazione del terzo a comparire per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., bensì la comunicazione a mezzo raccomandata da parte del medesimo al creditore circa l'esistenza del credito, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., decorre, per il terzo, dal momento in cui questi ne abbia legale conoscenza tramite comunicazione da parte del creditore o con altro strumento idoneo, e non dalla data di emissione del provvedimento stesso, non potendo trovare applicazione la previsione dell'art. 176 c.p.c., comma 2.

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto e va pertanto cassata, con rimessione della causa al Tribunale di Chieti, che la deciderà in diversa composizione anche in ordine alle spese, affinché esamini l'opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposta.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 e quindi successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Stante l'accoglimento del ricorso stesso, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Chieti in diversa composizione che deciderà anche in ordine alle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 5 febbraio 2015.